PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

ARTEA-Circolare applicativa delle Disposizioni Comuni n. 2/2017. Sostituzione della REV. 01 del 23/06/207 con la presente REV.02 del 16/06/2018.

PREMESSA

Oggetto: Codice delle leggi antimafia

In relazione alle recenti novità legislative ed ai continui aggiornamenti alle procedure derivati dalla normativa nazionale e dalle attuazioni regionali, si ritiene necessario definire una ulteriore Circolare applicativa delle Disposizione Comuni che sostituisce la precedente Circolare applicativa n. 2 del 23/06/2017.

Di seguito gli elementi normativi e le disposizioni organizzative di riferimento:

- Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 relativo al "Codice delle leggi antimafia", modificato dalla Legge n. 161/2017, dalla Legge n. 172/2017 e dalla Legge n. 205/2017.
- Regione Toscana Disposizioni Comuni DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO. Ultimo aggiornamento Decreto Artea n. 65 del 15/06/2018.
- Circolare Ministero degli Interni n. 11001/119/20(9) del 19/01/2018.
- Circolare AGEA COORD n. 0004435 del 22/01/2018.
- Circolare Regione Toscana AOOGRT/172534/A.010.080 del 28/03/2018.
- Esiti del Gruppo di coordinamento dell'8 marzo 2018. Verbale del punto 4. Verifica delle condizioni di accesso. Quesito 5 Antimafia.
- Nota ARTEA prot. N. 0098139 del 16/05/2018 "PSR 2014-2020. Modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 relativo al "Codice delle leggi antimafia". 2° aggiornamento a seguito emanazione Circolare AGEA. Sostituzione della precedente nota n. 4679 del 15/01/2018."

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO

<u>L'allegato B della 'seconda modifica alle Direttive Comuni per l'attuazione delle misure a investimento"</u> approvata con DGR n. 1502 del 27 dicembre 2017' modifica il 3° punto del *paragrafo 3.4 "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto"*, escludendo "*per contributi superiori a* €150.000,00":

3. essere, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Inoltre è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso generali" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale."

Con riferimento, quindi, a tutte le indicazioni formulate fino ad oggi, ed in particolare a quanto indicato dalla Circolare AGEA - COORD del 22/01/2018:

Si precisa, inoltre, che ai fini della verifica della ricorrenza dell'obbligo di richiedere la documentazione antimafia, come precisato in specifico parere rilasciato dal Ministero dell'Interno, deve essere presa in considerazione la domanda di pagamento, rappresentando quest'ultima il momento giuridicamente rilevante per l'espletamento degli adempimenti antimafia. È con l'accoglimento di quell'istanza infatti che si configura la costituzione in capo all'interessato della posizione di vantaggio che gli consente di accedere al finanziamento.

Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'importo per verificare la ricorrenza dell'obbligo di richiedere la documentazione in questione, occorre far riferimento al valore complessivo della domanda di sostegno. In particolare, nel caso dello Sviluppo rurale, per le domande relative a impegni pluriennali, in caso di misure connesse alle superfici ed agli animali, occorre avere riguardo esclusivamente al valore della singola domanda di pagamento, mentre per le misure non connesse alle superfici ed agli animali, si deve considerare l'intero importo concesso, secondo le procedure degli Organismi pagatori in uso.

è individuato il percorso amministrativo che dovrà essere seguito nelle fasi istruttorie di attuazione del PSR "investimenti".

- A. Per le domande di pagamento del saldo (che hanno o non hanno avuto il pagamento dell'anticipo) presentate fino al 18 novembre 2017 (anche se istruite e messe in liquidazione successivamente), l'iter istruttorio non prevede acquisizione di Informazione antimafia, fatto salvo per importi ammessi a pagamento superiori a 150.000,00.
- B. Per tutte le domande di pagamento anticipo presentate fino al 18 novembre 2017 (anche se istruite e messe in liquidazione successivamente), l'iter istruttorio non prevede acquisizione di Informazione antimafia solo nel caso in cui l'importo ammesso a finanziamento sia inferiore o uguale a 25.000,00 €.
- C. Per le domande di pagamento (anticipo o saldo) presentate dal 19 novembre 2017 il cui importo ammesso a finanziamento è inferiore o uguale a 25.000,00 €. e che saranno pagate entro il 31/12/2018, l'iter istruttorio non prevede acquisizione di Informazione antimafia.
- D. Per le domande di pagamento (anticipo o saldo) presentate dal 19 novembre 2017 il cui importo ammesso a finanziamento è superiore a 25.000,00 €., l'iter istruttorio prevede l'acquisizione dell'informazione antimafia sul Beneficiario.
- E. Per le domande di pagamento (anticipo o saldo) presentate successivamente al 19 novembre 2017 e pagate successivamente al 31 dicembre 2018, l'iter istruttorio prevede **l'acquisizione dell'informazione antimafia sul Beneficiario** anche nel caso in cui l'importo ammesso a finanziamento è superiore a 5.000,00 euro.

<u>F.</u> <u>Per le domande il cui importo ammesso è inferiore o uguale a 5.000,00 euro, l'iter istruttorio non prevede mai acquisizione di Informazione antimafia.</u>

In caso di acquisizione di Informazione antimafia, si procederà secondo la prassi utilizzata nel passato per i contributi superiori a 150.000,00 euro:

- individuazione di tutti i nominativi, Codici Fiscali e date di nascita degli interessati soggetti alla normativa appartenenti alla ditta beneficiaria;
- individuazione di tutti i nominativi, Codici Fiscali e date di nascita dei relativi familiari conviventi maggiorenni, seguendo le indicazione della nostra nota n. 0178253 del 7/12/2017.

Domanda di pagamento: data di presentazione	Soglia	Informazion e antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
	Fino a 150.00,00 €.	No		
Fino al 18 novembre 2017	Oltre 150.000,00 €.	Si		
Dal 19 novembre	Fino a 25.000,00 €.	No	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
2017 (*)	Oltre 25.000,00 €.	Si	19 novembre 2017	31 dicembre 2018
Dal 19 novembre 2017	Fino a 5.000,00 €.	No	1° gennaio 2019	
Dal 19 novembre 2017	Oltre 5.000,00 €.	Si	1° gennaio 2019	

^(*) in caso di domanda di anticipo è valorizzato l'importo ammesso.

ELEMENTI di CARATTERE GENERALE

L'<u>informazione antimafia</u> consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società ed

imprese interessate. **E' utilizzabile per 12 mesi** dalla data del rilascio, anche in forma autentica ed anche se rilasciata per altro procedimento, sempre che nel frattempo non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario.

In quale fase procedimentale va richiesta?

Il **Ministero dell'Interno**, nota N 11001/119/20(8) del 25/02/2014 **ha chiarito** che "nel caso di erogazione dei contributi FEASR la documentazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto".

Tempi per il rilascio delle informazioni (art. 92)

Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge nulla di ostativo a carico dei soggetti censiti (Informazione antimafia liberatoria).

Se dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto oppure un tentativo di infiltrazione mafiosa, il Prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 30 gg dalla data della consultazione .

Se le verifiche sono particolarmente complesse, il prefetto ne da comunicazione immediata all'amministrazione richiedente, e fornisce l'informazione entro i quarantacinque giorni successivi.

<u>In via generale:</u> Decorsi trenta (30) giorni dalla richiesta oppure in caso di urgenza, l'amministrazione procede in assenza dell'informazione antimafia. In questo caso le erogazioni sono effettuate <u>sotto</u> condizione risolutiva.

Ai sensi dell'Art. 92 comma 5 del D Lgs 159/2011 "Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), <u>può</u> essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'<u>informazione</u> antimafia liberatoria".

Il Gruppo di coordinamento del P.S.R. (istituito con DGR Regione Toscana n. 501 del 30/05/2016) costituito da U.C.I., Uffici Responsabili di misura, A.d.G. e ARTEA) nella seduta dell'8 marzo 2016, ha stabilito, relativamente al punto 4 - "Verifica delle condizioni di accesso. Quesito 5 – Antimafia":

"ANTIMAFIA. Il momento per richiedere l'informazione antimafia è all'erogazione del contributo e non dell'assegnazione.

L'art. 92, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 (antimafia) prevede quanto segue: "il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni." L'amministrazione può procedere all'erogazione condizionata di anticipi, SAL (stati avanzamento lavori) e saldi, alla scadenza del termine di 30 gg, o di un massimo di 75 giorni nel caso in cui la prefettura abbia comunicato all'amministrazione interessata senza ritardo, della necessità di ulteriori 45 giorni per le verifiche.

Circolare applicativa artea 02/2017 Rev_02 del 16/06/2018

La presenza dell'Informazione Antimafia inserita nel fascicolo aziendale elettronico (documento id 7 -Registrazione informazione Antimafia) per un beneficiario, ha valenza per tutti gli uffici istruttori e consente pertanto di non procedere, nel periodo di validità della stessa (12 mesi), ad ulteriori richieste."

ARTEA, cogliendo la facoltà codificata dal Legislatore, autorizza il pagamento alla previa acquisizione dell'informativa antimafia, di competenza dell'UTR, che LIQUIDA il contributo, decidendo quindi di respingere eventualmente le domande inserite nell'elenco di liquidazione ma non supportate da idonea informativa antimafia.

Considerati i tempi amministrativi si suggerisce agli UTR di formalizzare gli adempimenti di raccolta della documentazione necessaria per l'inoltro della richiesta della informativa antimafia all'atto della conclusione del verbale di sopralluogo.

Sul punto si precisa che, **l'art 86 comma 5 del D Lgs 159/2011** testualmente dispone:" I soggetti di cui all'art 83, comma 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informativa antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche si il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia".

Pertanto, qualora all'atto di autorizzazione del pagamento ARTEA rilevi che il documento antimafia non è più valido, appurato che lo fosse alla data di inserimento della domanda nell'elenco di liquidazione, procede all'esecuzione del pagamento, senza dover null'altro verificare sul punto.

Firenze 16/06/2018

Il responsabile ARTEA Stefano Segati

P.S. Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si consulti la nota ARTEA Prot. N. 98139 del 16/05/2018.